

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1051/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.....	1
Regolamento (CE) n. 1052/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero.....	3
Regolamento (CE) n. 1053/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95.....	5
* Regolamento (CE) n. 1054/96 della Commissione, dell'11 giugno 1996, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	6
Regolamento (CE) n. 1055/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.....	12
* Regolamento (CE) n. 1056/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve	15
Regolamento (CE) n. 1057/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	18
Regolamento (CE) n. 1058/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	20
Regolamento (CE) n. 1059/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95	22

Regolamento (CE) n. 1060/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	24
Regolamento (CE) n. 1061/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	26
* Regolamento (CE) n. 1062/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che modifica i regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) n. 2900/95 recanti fissazione di tasse all'esportazione nel settore dei cereali	28
* Direttiva 96/28/CE della Commissione, del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1)	30

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

* Decisione del Comitato misto SEE n. 37/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato I — «Questioni veterinarie e fitosanitarie» dell'accordo SEE	32
* Decisione del Comitato misto SEE n. 38/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato I — «Questioni veterinarie e fitosanitarie» dell'accordo SEE	34
* Decisione del Comitato misto SEE n. 39/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato I — «Questioni veterinarie e fitosanitarie» dell'accordo SEE	35
* Decisione del Comitato misto SEE n. 40/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	36
* Decisione del Comitato misto SEE n. 41/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	37
* Decisione del Comitato misto SEE n. 42/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	38
* Decisione del Comitato misto SEE n. 43/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	39
* Decisione del Comitato misto SEE n. 44/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	40
* Decisione del Comitato misto SEE n. 45/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	41

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

* Decisione del Comitato misto SEE n. 46/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	42
* Decisione del Comitato misto SEE n. 47/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	43
* Decisione del Comitato misto SEE n. 48/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	45
* Decisione del Comitato misto SEE n. 50/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE.....	46
* Decisione del Comitato misto SEE n. 51/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE.....	47
* Decisione del Comitato misto SEE n. 52/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE.....	48
* Decisione del Comitato misto SEE n. 53/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	49
* Decisione del Comitato misto SEE n. 54/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato XVII (proprietà intellettuale) dell'accordo SEE.....	50
* Decisione del Comitato misto SEE n. 55/95, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne) dell'accordo SEE	52
 Autorità di vigilanza EFTA	
* Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 23/96/COL, del 6 marzo 1996, relativa al settimo emendamento delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (nuove norme applicabili agli aiuti all'industria delle fibre sintetiche)	54

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1043/96 della Commissione, dell'11 giugno 1996, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di esportazione pendenti (GU n. L 139 del 12. 6. 1996)	59
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1051/96 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1007/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1007/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1007/96 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 135 del 6. 6. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,40 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	34,90 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	35,40 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	34,90 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3848
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,48
1701 99 10 910	37,94
1701 99 10 950	37,94
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3848

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1052/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,60	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,10	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1053/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 706/96⁽⁴⁾; si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,140 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 19. 4. 1996, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/96 DELLA COMMISSIONE**dell'11 giugno 1996****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	38,91	524,18	74,49	287,61	11 771,08	6 295,73
		b)	228,60	252,51	30,73	75 393,54	83,35	7 688,47
		c)	327,63	1 531,89	31,49			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	20,72	279,06	39,65	153,12	6 266,70	3 351,73
		b)	121,70	134,43	16,36	40 138,12	44,37	4 093,20
		c)	174,43	815,55	16,76			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	147,38	1 985,24	282,10	1 089,27	44 580,83	23 843,95
		b)	865,79	956,34	116,38	285 539,40	315,67	29 118,70
		c)	1 240,85	5 801,77	119,25			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	36,24	488,12	69,36	267,82	10 961,26	5 862,60
		b)	212,87	235,14	28,61	70 206,65	77,61	7 159,53
		c)	305,09	1 426,50	29,32			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 021,64	145,17	560,56	22 942,05	12 270,50
		b)	445,55	492,15	59,89	146 943,41	162,45	14 984,98
		c)	638,56	2 985,69	61,37			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	723,48	102,81	396,96	16 246,63	8 689,47
		b)	315,52	348,52	42,41	104 059,37	115,04	10 611,75
		c)	452,20	2 114,34	43,46			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	39,34	529,85	75,29	290,72	11 898,37	6 363,81
		b)	231,07	255,24	31,06	76 208,81	84,25	7 771,61
		c)	331,18	1 548,46	31,83			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 427,17	202,80	783,06	32 048,60	17 141,12
		b)	622,40	687,50	83,66	205 270,71	226,93	20 933,07
		c)	892,03	4 170,82	85,73			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	78,85	1 062,13	150,93	582,77	23 851,27	12 756,80
		b)	463,21	511,66	62,26	152 766,94	168,89	15 578,85
		c)	663,87	3 104,01	63,80			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	56,79	764,97	108,70	419,73	17 178,29	9 187,77
		b)	333,61	368,51	44,84	110 026,65	121,64	11 220,28
		c)	478,13	2 235,59	45,95			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	293,92	41,77	161,27	6 600,29	3 530,15
		b)	128,18	141,59	17,23	42 274,72	46,74	4 311,09
		c)	183,71	858,96	17,66			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	30,34	408,69	58,07	224,24	9 177,49	4 908,56
		b)	178,23	196,87	23,96	58 781,63	64,98	5 994,43
		c)	255,44	1 194,36	24,55			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	49,31	664,19	94,38	364,43	14 915,02	7 977,26
		b)	289,66	319,96	38,94	95 530,41	105,61	9 741,99
		c)	415,14	1 941,05	39,90			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	384,24	5 175,80	735,48	2 839,88	116 228,23	62 164,40
		b)	2 257,22	2 493,32	303,41	744 439,65	822,99	75 916,38
		c)	3 235,06	15 125,98	310,90			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merici, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	102,05 599,48 859,18	1 374,61 662,18 4 017,21	195,33 80,58 82,57	754,22 197 710,66	30 868,27 218,57	16 509,82 20 162,11
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus ssp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	86,52 508,26 728,44	1 165,44 561,42 3 405,94	165,61 68,32 70,01	639,46 167 626,44	26 171,26 185,31	13 997,64 17 094,19
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 545,33 781,57	1 250,44 602,37 3 654,34	177,69 73,30 75,11	686,10 179 851,63	28 079,96 198,83	15 018,50 18 340,89
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	349,26 2 051,76 2 940,58	4 704,67 2 266,36 13 749,13	668,53 275,80 282,60	2 581,38 676 676,30	105 648,44 748,07	56 505,82 69 006,01
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	191,37 1 124,19 1 611,20	2 577,77 1 241,78 7 533,39	366,30 151,11 154,84	1 414,38 370 762,69	57 886,61 409,88	30 960,52 37 809,59
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	88,47 519,74 744,90	1 191,77 574,11 3 482,88	169,35 69,86 71,59	653,91 171 413,34	26 762,50 189,50	14 313,86 17 480,37
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	81,84 480,74 689,00	1 102,34 531,03 3 221,54	156,64 64,62 66,22	604,84 158 551,13	24 754,35 175,28	13 239,80 16 168,71
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 046,89 6 149,96 8 814,13	14 101,82 6 793,22 41 211,77	2 003,86 826,67 847,07	7 737,45 2 028 276,09	316 671,66 2 242,28	169 371,10 206 839,29
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	116,76 685,91 983,04	1 572,78 757,65 4 596,37	223,49 92,20 94,47	862,96 226 214,71	35 318,56 250,08	18 890,05 23 068,90
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 432,07 619,24	990,73 477,26 2 895,36	140,78 58,08 59,51	543,60 142 497,98	22 247,99 157,53	11 899,29 14 531,64
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	73,45 431,49 618,41	989,40 476,62 2 891,46	140,59 58,00 59,43	542,87 142 306,17	22 218,05 157,32	11 883,27 14 512,08
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	136,94 804,45 1 152,95	1 844,61 888,60 5 390,77	262,12 108,13 110,80	1 012,11 265 311,66	41 422,71 293,30	22 154,84 27 055,92
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	51,16 300,53 430,71	689,10 331,96 2 013,87	97,92 40,40 41,39	378,10 99 114,46	15 474,59 109,57	8 276,55 10 107,48

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	94,17 553,22 792,87	1 268,52 611,08 3 707,18	180,26 74,36 76,20	696,02 182 452,24	28 485,99 201,70	15 235,67 18 606,09
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	111,85 657,07 941,71	1 506,66 725,80 4 403,12	214,10 88,32 90,50	826,68 216 703,87	33 833,65 239,57	18 095,85 22 099,00
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 42 0805 10 51 0805 10 37	a) b) c)	26,95 158,32 226,90	363,02 174,88 1 060,91	51,59 21,28 21,81	199,18 52 213,74	8 152,05 57,72	4 360,11 5 324,65
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 44 0805 10 55 0805 10 38	a) b) c)	40,23 236,36 338,75	541,96 261,08 1 583,86	77,01 31,77 32,55	297,37 77 950,95	12 170,36 86,18	6 509,29 7 949,27
2.60.3	— altre 0805 10 39 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	39,29 230,81 330,80	529,24 254,95 1 546,69	75,21 31,03 31,79	290,39 76 121,62	11 884,75 84,15	6 356,53 7 762,72
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agru- mi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 21	a) b) c)	80,27 471,52 675,78	1 081,19 520,84 3 159,72	153,64 63,38 64,94	593,23 155 508,40	24 279,29 171,92	12 985,72 15 858,42
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 23	a) b) c)	66,91 393,09 563,38	901,35 434,21 2 634,15	128,08 52,84 54,14	494,56 129 642,35	20 240,86 143,32	10 825,78 13 220,65
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 25	a) b) c)	41,37 243,03 348,31	557,26 268,45 1 628,57	79,19 32,67 33,47	305,76 80 151,48	12 513,93 88,61	6 693,05 8 173,68
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	69,40 407,68 584,29	934,80 450,32 2 731,91	132,84 54,80 56,15	512,91 134 453,77	20 992,06 148,64	11 227,56 13 711,31
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	119,03 699,22 1 002,13	1 603,32 772,36 4 685,61	227,83 93,99 96,31	879,72 230 606,67	36 004,27 254,94	19 256,80 23 516,78

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a)	125,39	1 689,03	240,01	926,74	37 928,97	20 286,22
		b)	736,60	813,65	99,01	242 934,35	268,57	24 773,93
		c)	1 055,70	4 936,09	101,46			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 049,09	14 131,47	2 008,08	7 753,72	317 337,47	169 727,20
		b)	6 162,89	6 807,50	828,41	2 032 540,57	2 247,00	207 274,17
		c)	8 832,67	41 298,42	848,85			
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a)	145,17	1 955,47	277,87	1 072,94	43 912,18	23 486,33
		b)	852,80	942,00	114,63	281 256,71	310,93	28 681,96
		c)	1 222,24	5 714,75	117,46			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	a)	123,51	1 663,74	236,42	912,87	37 361,11	19 982,50
		b)	725,58	801,47	97,53	239 297,21	264,55	24 403,02
		c)	1 039,90	4 862,19	99,94			
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	115,43	1 554,87	220,95	853,13	34 916,19	18 674,84
		b)	678,09	749,02	91,15	223 637,54	247,23	22 806,08
		c)	971,85	4 544,01	93,40			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	329,53	4 438,84	630,76	2 435,52	99 678,87	53 313,01
		b)	1 935,82	2 138,30	260,21	638 441,31	705,80	65 106,89
		c)	2 774,43	12 972,25	266,63			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	523,69	7 054,21	1 002,40	3 870,54	158 409,94	84 725,19
		b)	3 076,42	3 398,20	413,53	1 014 612,72	1 121,67	103 468,05
		c)	4 409,13	20 615,53	423,73			

REGOLAMENTO (CE) N. 1055/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce

non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	9,00
		03	15,00
		04	6,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	6,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	45,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi: non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati: non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	35,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	9,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong, Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1056/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3897/91⁽⁴⁾, ha stabilito le regole generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/96⁽⁶⁾, prevede le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che, a seguito dei cambiamenti geopolitici verificatisi nell'ex Cecoslovacchia e nell'ex Unione Sovietica, è necessario completare gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 3201/90, per tener conto della mutata situazione;

considerando che è opportuno completare, con il nome di una varietà e di un suo sinonimo, l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3201/90 per quanto riguarda il titolo «4. GRECIA»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

1) Nell'allegato I, dopo il titolo «17. SLOVENIA», è aggiunto il seguente titolo:

«18. MOLDAVIA

— vin de calitate».

2) Nell'allegato II, il testo del titolo «18 bis. REPUBBLICA SLOVACCA» è sostituito dal seguente:

«18 bis. REPUBBLICA SLOVACCA

I vini recanti una delle seguenti denominazioni della regione viticola di cui sono originari:

- Galantský
- Hlohovecký
- Levický
- Malokarpatský
- Modrokamenský
- Nitrianský
- Podunajský
- Šamorínský
- Skalický
- Tekovský
- Trnavský
- Východoslovenský
- Záhorský».

3) Nell'allegato II, titolo «24. MOLDAVIA», la denominazione «Taracha» è sostituita da «Taraclia».

4) Nell'allegato II, il testo del titolo «25. RUSSIA» è sostituito dal seguente:

«25. RUSSIA

I vini recanti una delle denominazioni geografiche della regione viticola di cui sono originari:

- Caucaso settentrionale
 - Territorio della Repubblica del Daghestan
 - Territorio della Repubblica dei ceceni
- Krasnodar
- Stavropol
- Rostov».

5) Nell'allegato III, al titolo «4. GRECIA», sono aggiunti i nomi seguenti:

Nome con il quale la varietà figura nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa interessata	Sinonimi ammessi
«Mavrodafni	Thiniatiko (*)

(*) Esclusivamente per i vini originari dell'isola di Cefalonia.»

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 97 del 18. 4. 1996, pag. 15.

6) Nell'allegato IV, il testo del titolo «19. REPUBBLICA SLOVACCA» è sostituito dal seguente:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
«19. REPUBBLICA SLOVACCA	
Alibernet	
André	
Aurelius	
Buovierovo hrozno	
Cabernet-Sauvignon	
Dievčie hrozno	
Feteasca regala	
Frankovka modrá	
Furmint	
Irsai Olivér	
Lipovina	
Müller-Thurgau	
Muškat moravský	
Muškat Ottonel	
Muškat žltý	
Neronet	
Neuburské	
Pálava	
Portugalské modré	
Rulandské biele	Pinot blanc
Rulandské modré	Pinot noir
Rulandské šedé	Pinot gris
Ryzling rýnsky	White Riesling, Riesling
Ryzling vlašský	Welschriesling
Sauvignon	Sauvignon blanc
Silvánské zelené	
Svätovavrínecké	Saint Laurent
Tramín červený	Gewürztraminer
Veltlínske červené skoré	
Veltlínske zelené	Grüner Veltliner
Zweigeltrebe»	

7) Nell'allegato IV, al titolo «24. MOLDAVIA», sono aggiunti i nomi seguenti:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
«Feteasca alba	Leanca, Mädchentraube, Poama fetei
Kíhsnich Moldavský	
Kodrinski	
Muskat-Ottonel	Ottonel
Muskat Tantarnil	
Negru de Paloveni	
Pinot blanc	Pinot belyi
Pinot gris	Ruländer, Rulsanda, Grauer Mönch, Pinot grigio
Pinot noir	Pinot nero, Pinot nuar, Spätburgunder
Rhatsetelli	Cucura
Sauvignon Blanc	Fumé blanc
Serexia	Rara neagra
Traminer blanc	
Traminer roze	Fleischwener
Viorika	
White Riesling	Riesling, Rhine Riesling»

8) Nell'allegato IV, il testo del titolo «25. RUSSIA», è sostituito dal seguente:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
«25. RUSSIA	
Aligoté	
Cabernet-Sauvignon	
Chardonnay	
Krasnostop	
Muscat blanc	
Pinot blanc	
Pinot noir	
Riesling	
Rkatsiteli	
Sapéravi	
Sauvignon	
Red Traminer»	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1057/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio ⁽⁵⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	3,50
0407 00 19 000	05	1,60
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	03	9,00
	04	6,00
	06	15,00
0408 11 80 100	01	45,00
0408 19 81 100	01	20,00
0408 19 89 100	01	20,00
0408 91 80 100	01	35,00
0408 99 80 100	01	9,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong e Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 06,
- 05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Polonia, dell'Ungheria, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Bulgaria, della Romania e della Turchia,
- 06 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia e Taiwan.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1058/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/96 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 23. 5. 1996, pag. 20.

ALLEGATO

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo ECU/100 kg	Dazio addizionale ECU/100 kg	Origine (1)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	195,3	32	01
		243,5	17	02
		243,5	17	03
1602 32 11 1602 39 21	Preparazioni non cotte altre che di tacchino	198,0	27	01
		239,5	14	02
		231,3	17	03

(1) Origine delle importazioni:

01 Cina

02 Brasile

03 Thailandia

REGOLAMENTO (CE) N. 1059/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 giugno 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quattordicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	43,30
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	50,50
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	10,60
1510 00 90 900	—

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1060/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	84,7		284	72,1	
	060	80,2		388	75,0	
	064	59,6		400	78,3	
	066	41,7		404	63,6	
	068	62,3		416	72,7	
	204	46,7		508	66,1	
	208	44,0		512	65,4	
	212	97,5		524	64,0	
	624	95,8		528	71,7	
	999	68,1		624	86,5	
	999	82,7		728	107,3	
ex 0707 00 25	052	156,2		800	78,0	
	060	61,0		804	98,5	
	066	53,8		999	78,2	
	068	69,1		0809 10 20	052	64,6
	204	144,3			061	51,3
	624	87,1			064	105,3
	999	93,5			400	338,0
	0709 10 20	220		317,0		999
999		317,0	0809 20 49	052		183,5
0709 90 77	052	42,7		061	182,0	
	204	77,5		064	148,3	
	412	54,2		068	262,6	
	624	151,9		400	309,1	
	999	81,6		0809 30 21, 0809 30 29	600	94,9
0805 30 30	052	132,5	624		279,1	
	204	88,8	676		166,2	
	220	74,0	999		203,2	
	388	77,2	0809 40 20		052	63,1
	400	68,2			220	121,8
	512	54,8			624	106,8
	520	66,5			999	97,2
	524	100,8			052	73,2
	528	71,1	064		64,4	
	600	84,0	066		84,9	
	624	48,9	068	61,2		
999	78,8	624	221,5			
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	039	109,9	676	68,6		
	052	64,0	999	95,6		
	064	78,6				

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1061/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1996

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 16.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,70	3,95
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,70	9,18
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,70	3,76
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,70	8,75
1701 91 00 ⁽²⁾	32,01	9,23
1701 99 10 ⁽²⁾	32,01	4,73
1701 99 90 ⁽²⁾	32,01	4,73
1702 90 99 ⁽³⁾	0,32	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1062/96 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1996****che modifica i regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) n. 2900/95 recanti fissazione di tasse all'esportazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,considerando che il regolamento (CE) n. 1749/95 della Commissione, del 18 luglio 1995, che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 1001 10 00 e 1103 11 10⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 444/96⁽⁴⁾, ha fissato una tassa all'esportazione di frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00;considerando che il regolamento (CE) n. 2900/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/96⁽⁶⁾, ha fissato tasse all'esportazione per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99, per le farine di frumento tenero, di spelta e di frumento segalato, nonché per le semole e semolini di frumento tenero e di spelta di cui ai codici NC 1101 00 15, 1101 00 90 e 1103 11 90;

considerando che le condizioni che hanno indotto ad istituire una tassa all'esportazione per le farine di frumento tenero, di spelta e di frumento segalato, nonché per le semole e semolini di frumento tenero e di spelta non sussistono attualmente; che i prezzi del mercato mondiale sono cambiati per il frumento duro e il frumento tenero; che è opportuno modificare l'attuale livello delle tasse per tener conto della mutata situazione del mercato; che è quindi necessario diminuire le tasse all'esportazione per il frumento duro e il frumento tenero;

considerando che occorre modificare gli allegati dei regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) n. 2900/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1749/95 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«che fissa una tassa all'esportazione per il prodotto di cui al codice NC 1001 10 00»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2900/95 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«che fissa una tassa all'esportazione per il prodotto di cui al codice NC 1001 90 99»;

2) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La tassa all'esportazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata, per il prodotto di cui al codice NC 1001 90 99, al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.»;

3) l'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 169 del 19. 7. 1995, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 12. 3. 1996, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 27.⁽⁶⁾ GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 13.

*ALLEGATO I***ALLEGATO*

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1001 10 00	20,00*

*ALLEGATO II***ALLEGATO*

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1001 90 99	20,00*

ALLEGATO I

ALLEGATO I

A. CONCIMI SEMPLICI

1. Concimi azotati

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
	2	3	4	5	6
...
*18	Urea-ammonio solfato	Prodotto ottenuto per via chimica dall'urea e dal solfato di ammonio	30 % N Azoto valutato come azoto ammoniacale e ureico Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4 % Tenore minimo di zolfo valutato come triossido di zolfo: 12 % Tenore massimo di biuretto: 0,9 %	...	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto ureico Anidride solforica solubile in acqua *

ALLEGATO II

ALLEGATO I

D. CONCIMI SECONDARI

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
	2	3	4	5	6
...
*5.2	Idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, idrossido di magnesio	60 % MgO Misure delle particelle: almeno il 99 % dev'essere in grado di passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm	...	Ossido di magnesio totale
5.3	Sospensione dell'idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 5.2	24 % MgO	...	Ossido di magnesio totale *

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 37/95

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato I — «Questioni veterinarie e fitosanitarie» dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato I dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 4/95 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel punto 1 (direttiva 70/524/CEE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo, prima dell'adattamento, si aggiunge il seguente trattino:

← 394 L 0041: Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994 (GU n. L 209 del 12. 8. 1994, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/41/CE in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 12. 8. 1994, pag. 18.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 38/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato I — «Questioni veterinarie e fitosanitarie» dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato I dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 4/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la direttiva 94/40/CE della Commissione, del 22 luglio 1994, recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel punto 2 (direttiva 87/153/CEE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

— 394 L 0040: Direttiva 94/40/CE della Commissione, del 22 luglio 1994 (GU n. L 208 dell'11. 8. 1994, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/40/CE in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 208 dell'11. 8. 1994, pag. 15.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/95

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato I — «Questioni veterinarie e fitosanitarie» dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato I dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 4/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4.C (direttiva 93/74/CE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo si inserisce quanto segue:

«4.D. 394 L 0039: Direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 20).»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/39/CE in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 20.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 40/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 94/68/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto al punto 36 (direttiva 78/318/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo:

«, modificata da:

— **394 L 0068**: Direttiva 94/68/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994 (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/68/CE nelle lingue islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 41/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafranghi delle ruote dei veicoli a motore ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto al punto 38 (direttiva 78/549/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo:

«, modificata da:

- 394 L 0078: Direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994 (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/78/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 10.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/95

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto al punto 18 (direttiva 79/112/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo prima dell'adeguamento:

« 394 L 0054: Direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994 (GU n. L 300 del 23. 11. 1994, pag. 14). »

Articolo 2

I testi della direttiva 94/54/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 300 del 23. 11. 1994, pag. 14.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 43/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto al punto 43 (direttiva 88/344/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

← 394 L 0052: Direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994 (GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/52/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 10.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/95

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2703/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo prima dell'adeguamento:

← 394 R 2703: Regolamento (CE) n. 2703/94 della Commissione, del 7 novembre 1994 (GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 19).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2703/94 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 19.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/95

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾,

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti trattini sono aggiunti al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo prima dell'adeguamento:

- ← 394 L 0048: Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994 (GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 7).
- 394 L 0060: Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1).*

Articolo 2

I testi delle direttive 94/48/CE e 94/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 21. 12. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 46/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 94/79/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto come punto 12.A (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo prima dell'adeguamento:

« 394 L 0079: Direttiva 94/79/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994 (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della direttiva 94/79/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/95

del 22 giugno 1995

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/796/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso primario alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/797/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea ⁽³⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/821/CE della Commissione, del 9 dicembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per la linea affittata digitale ONP non strutturata a 64 Kbit/s ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 4.E (decisione 94/472/CE della Commissione) nel capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo:

- 4.F. **394 D 0796:** Decisione 94/796/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso primario alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea (GU n. L 329 del 20. 12. 1994, pag. 1).
- 4.G. **394 D 0797:** Decisione 94/797/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea (GU n. L 329 del 20. 12. 1994, pag. 14).
- 4.H. **394 D 0821:** Decisione 94/821/CE della Commissione, del 9 dicembre 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per la linea affittata digitale ONP non strutturata a 64 kbit/s (GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 81).*

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 20. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 20. 12. 1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 81.

Articolo 2

I testi delle decisioni 94/796/CE, 94/797/CE e 94/821/CE in lingua islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 48/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/95 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative degli Stati membri in materia di prodotti da costruzione⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo prima dell'adeguamento:

— **394 D 0611:** Decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994 (GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25).*

Articolo 2

I testi della decisione 94/611/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 50/95
del 22 giugno 1995
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 34/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che il testo della risoluzione 94/C 309/01 del Consiglio, del 24 ottobre 1994, sull'uso della telematica nei trasporti ⁽²⁾ deve essere inserito nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito dopo il punto 78 (risoluzione 94/C 379/02 del Consiglio), nell'allegato XIII dell'accordo:

«79. **394 Y 1105(01)**: Risoluzione del Consiglio, del 24 ottobre 1994, sull'uso della telematica nei trasporti (GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 94/C 309/01, redatti nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che il Comitato misto SEE abbia ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 16. 11. 1995, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 51/95
del 22 giugno 1995
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 34/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che il testo della risoluzione 94/C 309/02 del Consiglio, del 24 ottobre 1994, relativa alla situazione dell'aviazione civile ⁽²⁾ deve essere inserito nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito dopo il punto 79 (risoluzione 94/C 309/01 del Consiglio nell'allegato XIII dell'accordo:

- 80. **394 Y 1105(02)**: Risoluzione del Consiglio, del 24 ottobre 1994, relativa alla situazione dell'aviazione civile (GU n. L 309 del 5. 11. 1994, pag. 2).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 94/C 309/02, redatti nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che il Comitato misto SEE abbia ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 16. 11. 1995, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 2.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 52/95
del 22 giugno 1995
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 34/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che il testo della risoluzione del Consiglio 94/C 309/03, del 24 ottobre 1994, concernente il trasporto stradale di merci nel mercato interno ⁽²⁾ deve essere inserito nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito dopo il punto 80 (risoluzione 94/C 309/02 del Consiglio) nell'allegato XIII dell'accordo:

- «81. 394 Y 1105(03): Risoluzione del Consiglio, del 24 ottobre 1994, concernente il trasporto stradale di merci nel mercato interno (GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 4).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 94/C 309/03, redatti nelle lingue islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che il Comitato misto SEE abbia ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 16. 11. 1995, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 4.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 53/95
del 22 giugno 1995
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 34/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che il testo della risoluzione 94/C 309/04 del Consiglio, del 24 ottobre 1994, sul risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽²⁾, deve essere inserito nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito dopo il punto 81 (Risoluzione 94/C 309/04 del Consiglio) nell'allegato XIII dell'accordo:

«82. **394 Y 0511(04)**: Risoluzione del Consiglio, del 24 ottobre 1994, sul risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 5).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 94/C 309/04, redatti nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995, a condizione che il Comitato misto SEE abbia ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 16. 11. 1995, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 5.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 54/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato XVII (proprietà intellettuale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XVII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 10/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/700/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1994, riguardante l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone del Canada ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/828/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni territori ⁽³⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/824/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, riguardante l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ai cittadini dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 3.F (decisione 94/373/CE del Consiglio) nell'allegato XVII dell'accordo:

- 3.G. **394 D 0700:** Decisione 94/700/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1994, riguardante l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone del Canada (GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 61).
- 3.H. **394 D 0828:** Decisione 94/828/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni territori (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 12).
- 3.I. **394 D 0824:** Decisione 94/824/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, riguardante l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ai cittadini dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 201).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 94/700/CE, 94/828/CE e 94/824/CE, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 201.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1995 a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 55/95****del 22 giugno 1995****che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 14 sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, è stato concluso un accordo sulla politica sociale tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, il Consiglio ha adottato la direttiva 94/45/CE, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie ⁽²⁾, atto che, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 14, non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la direttiva 94/45/CE del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 26 (direttiva 92/56/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII viene aggiunto il seguente punto:

- 27. **394 L 0045:** Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 64) ^(*).

^(*) La presente direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Fanno fede i testi della direttiva 94/45/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 64.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1995, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 23/96/COL

del 6 marzo 1996

relativa al settimo emendamento delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (nuove norme applicabili agli aiuti all'industria delle fibre sintetiche)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

ha modificato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁾, adottate il 19 gennaio 1994 ⁽²⁾, modificate da ultimo il 6 dicembre 1995 ⁽³⁾, come segue:

Il capitolo 22 della guida agli aiuti di Stato è sostituito dal seguente testo:

•22. AIUTI AL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE ⁽¹⁾

22.1. *Campo d'applicazione del controllo*

- 1) Le seguenti norme si applicano ad ogni categoria di aiuto, a prescindere dalle dimensioni del potenziale beneficiario, ad eccezione degli aiuti per la formazione/riqualificazione professionale accordati nell'ambito di programmi autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA e di altri aiuti autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽²⁾ ovvero delle norme sugli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽³⁾.
- 2) Sotto il profilo dei tipi generici, delle basi polimeriche e degli impieghi finali di fibre e filati i provvedimenti si applicano a tutti i tipi generici di fibre di partenza e di filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dagli impieghi finali dei prodotti.
- 3) Sotto il profilo dei processi industriali le presenti norme si applicano agli aiuti a sostegno diretto dell'estrusione, testurizzazione o polimerizzazione (inclusa la policondensazione), laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero di qualsiasi processo ausiliario il quale nella specifica attività economica in questione sia di norma integrato con la capacità di estrusione/testurizzazione sotto il profilo degli impianti.
- 4) Le presenti norme non si applicano all'aiuto a sostegno diretto di processi a monte della polimerizzazione, quali ad esempio la produzione del monomero. Sono parimenti esclusi i processi a valle dell'estrusione/testurizzazione che, nell'ambito della specifica attività economica in questione, non siano di norma integrati con la capacità di estrusione/testurizzazione sotto il profilo degli impianti. Le norme non si applicano infine ai processi di filatura mediante estrusione laddove l'esistenza dei filati così ottenuti in quanto tali sia solo una fase transitoria che preceda la formazione del velo e la coesione nell'ambito della produzione di non tessuti spunbonded. Il settore dei non tessuti è caratterizzato da continue innovazioni e forte crescita e gli impianti utilizzati per l'estrusione di filati del tipo suddetto non possono venir modificati agevolmente ed a costi contenuti per produrre filati di fibre in fiocco o filamenti.

⁽¹⁾ In appresso denominate «Guida agli aiuti di Stato».

⁽²⁾ GU n. L 231 del 3. 9. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 23. 5. 1996, pag. 41.

22.2. Condizioni particolari di notifica

- 1) Di conseguenza nell'ambito delle norme fissate in questo capitolo è richiesto agli Stati EFTA di notificare a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia ogni proposta d'accordare aiuti sotto qualsiasi forma, prescindendo dal fatto che l'Autorità di vigilanza EFTA abbia o no autorizzato il programma in questione e salvo che detti aiuti non posseggano i requisiti per rientrare nella categoria de minimis⁽⁴⁾, a diretto sostegno di:
 - estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero
 - polimerizzazione (compresa la policondensazione), laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero
 - qualsiasi processo industriale, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.
- 2) Agli Stati EFTA non è richiesto di notificare determinate categorie di aiuti: quelli per la formazione/riqualificazione professionale accordati nell'ambito di regimi già autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA e quelli, accordati a loro volta nel quadro di regimi già autorizzati, che rientrano nell'ambito delle norme sugli aiuti alla tutela dell'ambiente ovvero di quelle sugli aiuti alla ricerca e sviluppo.
- 3) Qualsiasi proposta di accordare un aiuto al di fuori di un programma autorizzato è ovviamente soggetta all'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia.
- 4) All'atto di notificare all'Autorità di vigilanza EFTA⁽⁵⁾ proposte che rientrino nel campo d'applicazione delle presenti norme, si richiede agli Stati EFTA di comunicare, oltre ai dati normalmente forniti in occasione di tali notifiche, anche le informazioni seguenti:
 - aspirante beneficiario, indicandone la denominazione completa con la quale è registrato nello Stato EFTA in questione e, qualora faccia parte di un gruppo, denominazione completa di tale gruppo, all'occorrenza con descrizione dell'assetto proprietario;
 - per l'aspirante beneficiario (e, all'occorrenza, il gruppo di cui fa parte) una dichiarazione che specifichi la sua capacità in t/anno (del momento ed in ciascuno dei tre anni precedenti nonché quella che avrebbe dopo aver effettuato gli investimenti oggetto dell'aiuto proposto) di estrarre e/o testurizzare fibre o filati soggetti al controllo come pure i quantitativi che sono stati estrusi e/o testurizzati in ciascuno di questi anni o si prevede lo vengano, suddividendo i dati così forniti per i tipi generici/polimerici di fibra o filato in questione [identificati utilizzando la nomenclatura combinata⁽⁶⁾] nonché, per i soli filati, dichiarando il decitex medio in base al quale è stato compiuto il calcolo delle capacità;
 - una dichiarazione che precisi la finalità degli investimenti incentivati dall'aiuto, ne fornisca una descrizione ed indichi i vantaggi previsti per il potenziale beneficiario (nonché, qualora l'aiuto in questione vada a sostegno di elementi di una strategia più ampia nell'ambito del gruppo cui tale impresa appartiene, anche per tale gruppo);
 - qualora gli aiuti vadano a sostegno dell'installazione, della modernizzazione o dell'adattamento d'impianti di estrusione e/o testurizzazione, una dichiarazione dalla quale risulti se sia o no possibile adattare tali impianti per produrre tipi generici differenti di prodotto con la stessa base polimerica ovvero prodotti a base di polimeri differenti; in caso affermativo il costo di tale adattamento e la facilità con cui può essere effettuato;
 - una descrizione del prodotto specifico e dei mercati geografici che risentirebbero degli effetti dell'aiuto proposto.

22.3. Criteri di valutazione

- 1) Ai fini di una valutazione degli aiuti che rientrano nel campo d'applicazione della presente disciplina vanno considerati un elemento d'importanza decisiva gli effetti che tali aiuti producono sui mercati dei prodotti di cui trattasi, vale a dire le fibre o i filati la cui produzione ne beneficerebbe. I tassi medi d'utilizzo della capacità produttiva in molti settori continuano ad essere insoddisfacenti e gli aiuti di Stato a sostegno della produzione avranno generalmente ripercussioni negative in termini di concorrenzialità sul mercato corrispondente allo Spazio economico europeo salvo che non vi sia un'insufficienza strutturale dell'offerta del prodotto di cui trattasi.
- 2) A prescindere dalla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e dalle ripercussioni che vi produce l'aiuto, le presenti norme contemplano pertanto in tutti i casi la possibilità di una limitazione dell'intensità dell'aiuto. Conformemente alle norme in materia di aiuti a favore delle PMI, tuttavia, le PMI potranno beneficiare di aiuti con intensità più elevata di quelli accordati alle imprese di maggiori dimensioni. È inoltre previsto che le PMI possano beneficiare di aiuti con intensità ancor più elevata qualora tali aiuti vadano a sostegno della fabbricazione di prodotti con caratteristiche innovative.
- 3) Nel contesto delle norme in oggetto, l'Autorità di vigilanza EFTA valuterà la compatibilità di un aiuto seguendo un esame articolato fino a tre fasi:
 - la situazione sui mercati dei prodotti rilevanti;
 - gli effetti prodotti dall'aiuto sulla capacità da considerare; e
 - in funzione dell'esito delle prime due fasi e dell'ampiezza dell'impresa, il contenuto innovativo dei prodotti di cui trattasi.
- 4) I prodotti di cui trattasi sono le fibre e/o i filati la cui produzione beneficerebbe dell'aiuto proposto e che rientrano nel campo d'applicazione delle misure. Ai fini della valutazione l'Autorità di vigilanza EFTA definirà il mercato di tali prodotti in funzione del tipo generico di fibra o filato un questione (ad esempio filato per tappeti, filato industriale, filato tessile o fibra grezza) e della sua base polimerica (poliammidica, poliestere, acrilica o polipropilenica). Nell'individuare i mercati l'Autorità di vigilanza EFTA determinerà altresì se gli impianti interessati si prestino a cambiamenti della produzione e possano quindi venir adattati agevolmente e con costi relativamente contenuti alla produzione di prodotti differenti e pertanto atti ad interessare più di un mercato.
- 5) Nel determinare la situazione di mercato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, vale a dire l'equilibrio strutturale tra domanda ed offerta, l'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione le prove disponibili, che dovranno essere basate su fatti e non semplicemente su affermazioni, congetture o possibilità remote. Tra gli elementi di prova potranno rientrare:
 - il tasso medio di utilizzo della capacità produttiva per le fibre od i filati in questione, calcolato come media annua basata sui risultati del biennio precedente, che dovrebbe essere $\geq 90\%$ in caso d'insufficienza strutturale dell'offerta;
 - il livello delle importazioni delle fibre o dei filati in questione nel SEE, la capacità ed i volumi di consumo nel SEE, le esportazioni, i prezzi ed i margini di vendita nell'anno corrente ed in ciascuno dei tre anni precedenti con una stima generale delle loro tendenze evolutive per il futuro;
 - per l'aspirante beneficiario (e/o, all'occorrenza, il gruppo di cui fa parte), la quota di mercato per ciascuno dei prodotti rilevanti nell'anno in corso ed in ciascuno dei tre anni precedenti.
- 6) Questo elenco non è tuttavia esauriente; inoltre nessuno di questi fattori avrà, anche in combinazione con altri, un peso necessariamente determinante.
- 7) Le capacità da considerare sono le capacità complessive dell'aspirante beneficiario (e/o all'occorrenza del gruppo di cui fa parte) di estrarre e/o testurizzare in condizioni di efficienza economico-finanziaria i prodotti di cui trattasi. In ogni caso, nel

computo va inclusa anche la capacità temporaneamente inutilizzata (vale a dire quella che verrebbe riattivata quando migliorassero le vendite) ma non la capacità obsoleta (vale a dire gli impianti disattivati chiusi prima della presentazione della richiesta di aiuto e destinati a venir demoliti oppure rivenduti al di fuori del SEE).

- 8) Nel determinare se un prodotto presenti o no caratteristiche innovative ai fini delle norme in questione l'Autorità di vigilanza EFTA dovrà ancora una volta considerare le prove concrete relative alla natura, alla struttura ed all'evoluzione prevista del mercato dello specifico prodotto, sia che si tratti del mercato nell'ambito del SEE o di quello internazionale, la facilità con cui gli impianti interessati potrebbero venir modificati per ottenere prodotti correnti o con un contenuto innovativo meno rilevante ed il fatto che il prodotto in questione presenti differenze distinte e significative rispetto a tutti gli altri ovvero sia semplicemente il risultato di una diversificazione della produzione ottenuta solamente con variazioni marginali delle caratteristiche tecniche di un prodotto preesistente.
- 9) All'occorrenza l'Autorità di vigilanza EFTA si gioverà dell'aiuto di specialisti per consulenze e dati, ad esempio quanto si tratti di stabilire l'equilibrio strutturale tra domanda ed offerta dei prodotti rilevanti o di determinare se gli impianti possano o no venire adattati agevolmente e con costi relativamente contenuti alla produzione di prodotti differenti, ovvero ancora di valutare gli elementi d'innovazione. Essa inizierà inoltre il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia quando, in seguito ad una valutazione iniziale, sia convinta che la proposta è incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ovvero si trovi nell'impossibilità di superare le difficoltà che le impediscono di stabilire la compatibilità della proposta.
- 10) Nel contesto delle norme in oggetto un aiuto agli investimenti verrà autorizzato solo alle condizioni seguenti:
 - per le imprese di maggiori dimensioni, vale a dire quelle che non rientrano nella categoria delle PMI, entro i limiti del 50 % del massimale d'aiuto applicabile, qualora:
 - l'aiuto determini una riduzione significativa della capacità da considerare;
 - il mercato dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determini un aumento sensibile della capacità;
 - per le PMI, entro i limiti del 75 % del massimale d'aiuto applicabile, qualora il mercato dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determini un aumento sensibile della capacità;
 - per le PMI, sino al 100 % del massimale d'aiuto applicabile, qualora:
 - l'aiuto determini una riduzione significativa della capacità da considerare, ovvero
 - il mercato dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determini un aumento sensibile della capacità e i prodotti di cui trattasi presentino caratteristiche innovative.
- 11) Per le proposte relative alla concessione di un aiuto regionale agli investimenti nell'ambito di programmi autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA vale il massimale d'aiuto applicabile al programma in questione. Per le proposte relative alla concessione di un aiuto regionale agli investimenti che esuli dall'ambito dei programmi autorizzati e non rientri nel campo d'applicazione delle norme sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresa in difficoltà (?) vale il massimale d'aiuto stabilito per la regione interessata.
- 12) Nel determinare se un cambiamento della capacità sia o no significativo nel contesto delle norme di cui al presente capitolo l'Autorità di vigilanza EFTA considererà gli elementi concreti di prova, tra i quali potranno rientrare:
 - per l'aspirante beneficiario (e, laddove l'aiuto vada a sostegno di elementi di una più ampia strategia nell'ambito del gruppo di cui esso fa parte, anche per detto gruppo):

- la sua capacità in t/anno (del momento ed in ciascuno dei tre anni precedenti nonché quella che avrebbe dopo aver effettuato gli investimenti oggetto dell'aiuto proposto) di estrarre e/o testurizzare fibre o filati soggetti al controllo come pure i quantitativi che sono stati estrusi e/o testurizzati in ciascuno di questi anni o si prevede lo vengano,
 - la sua quota di mercato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi nell'anno in corso ed in ciascuno dei precedenti tre anni nonché quella che si prevede ottenga in futuro,
 - le sue dimensioni, vale a dire l'appartenenza o no alla categoria delle PMI, e
 - la sua efficienza economico-finanziaria;
 - il tasso medio di utilizzo della capacità produttiva per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, calcolato come valore medio annuale dei precedenti due anni;
 - gli effetti previsti dell'aiuto sulla regione interessata in termini degli svantaggi strutturali di quella regione.
- 13) Come già precisato per l'analisi della situazione di mercato per i prodotti di cui trattasi, l'elenco che precede non è però tassativo; inoltre nessuno di questi fattori avrà, anche in combinazione con altri, un peso necessariamente determinante.

22.4. *Controllo a posteriori*

- 1) La realizzazione d'investimenti che beneficiano di aiuti autorizzati per un importo complessivo ≥ 50 Mio di ECU verrà sottoposta ad un controllo a posteriori volto a garantire il rispetto delle condizioni cui era subordinata l'autorizzazione.

22.5. *Termini*

- 1) Le norme fissate in questo capitolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 1996 per un periodo di tre anni. In linea di massima dovrebbero venire soppresse entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia della prevista disciplina orizzontale degli aiuti di Stato a sostegno d'investimenti di notevole entità.

- (¹) Questo capitolo corrisponde alla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, adottato dalla Commissione il 16 gennaio 1996 (GU n. C 94 del 30. 3. 1996).
- (²) Cfr. capitolo 15 della presente guida.
- (³) Cfr. capitolo 14 della presente guida.
- (⁴) Cfr. capitolo 12 della presente guida.
- (⁵) Cfr. allegato I della presente guida.
- (⁶) GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.
- (⁷) Cfr. capitolo 16 della presente guida.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1996.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1043/96 della Commissione, dell'11 giugno 1996, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di esportazione pendenti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 139 del 12 giugno 1996)

Pagina 2, allegato, colonna «Prodotti lattiero-caseari di cui alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione»:

anziché: «0406 20 90 313»,

leggi: «0406 20 90 913».
